

## **Concretezza ed attualità dell'interesse all'impugnazione del pubblico ministero nell'ambito del giudizio cautelare.**

di **Gianmarco Lorenzi**

CASS. PEN., SEZ. VI, 16 DICEMBRE 2021 (UD. 25 NOVEMBRE 2021), N. 46129,  
PRESIDENTE FIDELBO, RELATORE RICCIARELLI

**Sommario.** Premessa. – **1.** Concretezza ed attualità dell'interesse all'impugnazione nella fase cautelare. – **2.** (segue) L'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero. – **3.** La pronuncia in commento. – **4.** Considerazioni conclusive.

### **Premessa.**

La sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione più articolata in tema di interesse all'impugnazione nella fase cautelare, con particolare riguardo alle diverse declinazioni che assumono i requisiti dell'attualità e della concretezza dell'interesse stesso nel caso in cui il gravame sia proposto dal Pubblico Ministero.

Il profilo di novità che tuttavia contraddistingue la pronuncia oggetto del presente contributo riguarda il peculiare caso in cui si proceda per uno dei reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. che, come noto, configura una presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere al sussistere di gravi indizi di colpevolezza per determinati delitti di particolare allarme sociale.

Nell'analizzare in via generale il presupposto dell'interesse, inoltre, ci si soffermerà brevemente su un'altra recentissima pronuncia che, in contrasto con un orientamento maggioritario, ha escluso la possibilità per l'organo di accusa di proporre impugnazione al solo fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione.

### **1. Concretezza ed attualità dell'interesse all'impugnazione nella fase cautelare.**

Come noto, ai sensi dell'art. 568 comma 4 c.p.p., la proposizione di un valido atto di gravame presuppone la configurabilità in capo all'impugnante di uno specifico interesse, che si sostanzia nel perseguimento di un risultato concretamente ed oggettivamente più vantaggioso rispetto a quello realizzatosi per effetto del provvedimento impugnato.

L'interesse, più precisamente, non coincide con un vantaggio meramente virtuale e teorico in ordine all'esattezza giuridica del *decisum*, ma corrisponde al beneficio – apprezzabile in chiave utilitaristica – che la parte ricorrente intende perseguire rimuovendo gli effetti pregiudizievoli derivanti da un dato provvedimento<sup>1</sup>.

Secondo taluni, l'utilità che si intende realizzare tramite il giudizio di gravame può anche avere ad oggetto effetti di natura extra-penale e configurarsi nella rimozione di conseguenze lesive sul piano esclusivamente morale, sociale, politico o disciplinare<sup>2</sup>.

Tuttavia, le pronunce giurisprudenziali in materia si caratterizzano per un certo "pragmatismo", ancorando la nozione di interesse al conseguimento di un risultato che sia "praticamente" apprezzabile, volto ad elidere gli effetti negativi del provvedimento impugnato dispiegatisi nella sfera giuridica dell'impugnante.

Oltre al requisito della concretezza nei termini appena delineati, occorre altresì che l'interesse stesso sia "attuale", e cioè che sussista in capo al ricorrente fino al momento della decisione.

Sul punto, chiarificatrici sono state le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisando che «in materia di impugnazioni, la nozione della carenza di interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta *medio tempore*, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso»<sup>3</sup>.

Conseguentemente, qualora a seguito della proposizione del gravame sopraggiunga una ragione oggettiva che faccia venire meno l'interesse dell'impugnante, il giudice procedente dovrà dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta.

---

<sup>1</sup> In questo senso, cfr. Cass. Sez. Unite, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01. Per un approfondimento dottrinale cfr. BARGIS, *Impugnazioni*, in *Compendio di procedura penale*, diretto da CONSO-GREVI-BARGIS, Cedam, 2022, p. 771 e ss.; GAROFOLI, *Diritto Processuale penale*, Milano, 2008, pag. 253.

<sup>2</sup> Cfr. BELLUCCI, *Sub art. 568, Codice di Procedura Penale commentato* a cura di GAITO con la collaborazione di BARGI, DEAN, FIORIO, GARUTI, GIUNCHEDI, MAZZA, MONTAGNA, SANTORIELLO; In giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez V, n. 17411 del 8/3/2017, in *Mass. Uff.*, 236637.

<sup>3</sup> Cass. pen. Sez. Unite, 27/10/2011, n. 6624.

In ordine alla sussistenza dell'interesse e al requisito dell'attualità dello stesso, con specifico riguardo alla fase cautelare, si registrano numerose pronunce nel panorama giurisprudenziale<sup>4</sup>.

Non è infrequente, invero, che nelle more del giudizio di impugnazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura limitativa della libertà personale, la stessa misura venga revocata o sostituita con altra meno gravosa a seguito della proposizione di una istanza ex art. 299 c.p.p.

O ancora, potrebbe verificarsi che la misura cautelare imposta venga revocata per il decorso del tempo.

In questi casi è interessante chiedersi se possa comunque sussistere un interesse concreto ed attuale in capo al destinatario della misura alla celebrazione del giudizio cautelare, onde vedere cassata la decisione originariamente pregiudizievole.

Ebbene, ragionando su un piano astratto, anche a fronte della revoca di una misura, la persona ad essa sottoposta potrebbe avere l'interesse quantomeno morale ad una pronuncia giurisdizionale che riconosca l'infondatezza della originaria ordinanza dispositiva del provvedimento *de liberate*, in punto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si pensi, ad esempio, alle ricadute sul piano mediatico e sociale che talvolta assumono i provvedimenti limitativi della libertà personale e, conseguentemente, all'interesse altrettanto mediatico e morale della parte ingiustamente ristretta a contestare integralmente i presupposti dell'ordinanza applicativa della misura.

Come poc'anzi chiarito, tuttavia, le pronunce giurisprudenziali in materia si connotano di un certo pragmatismo, escludendo – quantomeno in ambito cautelare – che un vantaggio esclusivamente morale possa essere sufficiente per la celebrazione del giudizio di impugnazione<sup>5</sup>.

Al contrario, l'interesse si ritiene configurabile – anche se la misura è stata revocata – ogniqualvolta la persona privata della libertà personale intenda contestare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'ordinanza cautelare nell'ottica di una ipotetica instaurazione di un giudizio riparativo per ingiusta detenzione.

Cosicché, ad esempio, è stato sostenuto che permane l'interesse dell'indagato all'impugnazione anche nel caso in cui, nelle more del

---

<sup>4</sup> Per una esaustiva disamina giurisprudenziale cfr. <sup>4</sup> Cfr. BELLUCCI, Sub *art.* 568, *Codice di procedura penale*, op cit.

<sup>5</sup> Cosicché, ad esempio, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una ordinanza confermativa dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva (nella specie, sospensione dall'esercizio della professione medica), la cui efficacia sia nel frattempo venuta meno per decorso del tempo (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23/02/1999, n. 727).

procedimento incidentale, la misura custodiale in carcere sia stata poi sostituita con l'obbligo di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa appunto costituire presupposto del diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p., essendo il provvedimento coercitivo stato emesso o mantenuto senza che sussistessero i presupposti di legge<sup>6</sup>.

Orbene, se tanto è vero nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dal destinatario della misura, risulta più controversa la possibilità di riconoscere un analogo interesse in capo al Pubblico Ministero.

Occorre chiedersi cioè, se anche l'organo di accusa possa impugnare un provvedimento reiettivo della misura al solo fine di costituirsi un valido titolo per resistere nel giudizio eventualmente proposto dall'interessato ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

La risposta al presente interrogativo, tuttavia, rende necessaria una preliminare disamina delle declinazioni che può assumere l'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero nella fase cautelare.

## **2. (segue) L'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero.**

Così come per le parti private, anche l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero deve essere sorretta da uno specifico interesse che non può essere coincidente con una mera pretesa teorica in ordine all'esattezza giuridica della decisione.

Sebbene, infatti, l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario riconosca in capo alla Procura della Repubblica il dovere di vigilare sulla corretta osservanza della legge, la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che l'organo d'accusa non possa limitarsi a contestare una violazione astratta di una norma ma debba – al pari dell'imputato – necessariamente perseguire nel procedimento di gravame un risultato praticamente più favorevole e vantaggioso rispetto a quello esistente per effetto del provvedimento impugnato<sup>7</sup>.

In ambito cautelare, tutto ciò si traduce nella configurabilità dell'interesse ogniqualvolta l'organo d'accusa intenda perseguire con l'atto di impugnazione l'obiettivo di mantenere, modificare, ovvero imporre l'adozione di una misura cautelare<sup>8</sup>.

Si deve pertanto ritenere inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero che non sia in ogni caso in grado di incidere sulla applicazione o sulle modalità esecutive della misura, e che costituisca una mera contestazione in linea teorica del provvedimento impugnato.

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. Unite del 28/3/2006 n. 26795; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 18/05/2012, n. 31556 (rv. 253522); Cass. Sez. I, 27/5/2008, n. 25277 (rv. 240944).

<sup>7</sup> *Ex plurimis*, cfr. Cass. pen., Sez. III, 13/09/2016, n. 48581.

<sup>8</sup> In questo senso Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 27/09/2007.

Per queste ragioni, ad esempio, è stato ritenuto sussistente l'interesse della parte pubblica ad impugnare il mancato riconoscimento di una circostanza aggravante, qualora l'esclusione sia stata in grado di incidere sui termini di durata della misura cautelare in atto, e dunque sulle modalità di esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale<sup>9</sup>.

Al contrario, è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero al solo fine di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto in ordine ad un capo di imputazione ininfluenza ai fini della privazione della libertà personale<sup>10</sup>.

Orbene, chiarito brevemente come si declina l'interesse ad impugnare nella fase cautelare per il Pubblico Ministero è ora possibile interrogarsi sulla configurabilità in capo all'organo di accusa di un interesse speculare a quello del destinatario della misura, in vista della eventuale proposizione di una istanza di ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.

Vi è da chiedersi, cioè, se il Pubblico Ministero possa comunque avere l'interesse a proporre gravame avverso l'ordinanza reiettiva della misura – anche qualora l'accoglimento del ricorso non possa avere un effetto ripristinatorio della stessa – censurando il mancato riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, e ciò al solo fine di potere contestare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'ingiusta detenzione.

Sul tema è interessante evidenziare l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Secondo un primo orientamento, maggiormente consolidato, il Pubblico Ministero avrebbe interesse a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame, di annullamento dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere per insussistenza di gravi indizi, «ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione»<sup>11</sup>.

In altri termini, si ammette che, anche qualora la misura non possa essere ripristinata per via della cessazione delle esigenze cautelari, l'organo di accusa possa avere comunque interesse ad impugnare al fine di contestare eventualmente la pretesa risarcitoria avanzata dall'imputato nell'ambito del giudizio riparatorio di cui all'art. 314 c.p.p.

Diversamente, secondo altro orientamento, ribadito peraltro da una recentissima pronuncia della VI Sezione della Corte di cassazione, il Pubblico Ministero non avrebbe «un interesse contrario a quello dell'indagato in

---

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. I, Sent., 27/05/2008, n. 25949 (rv. 240464). Circa la necessità che il riconoscimento dell'aggravante debba determinare un vantaggio praticamente apprezzabile cfr. Cass. pen., Sez. I, Sent., 17/06/2020, n. 20286 (rv. 280123-02).

<sup>10</sup> Cass. pen. Sez. VI, 16 dicembre 2008, n.4298.

<sup>11</sup> Cass. pen., Sez. II, Sent., 23/02/2017, n. 15835 rv. 269859; Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. II, Sent., 1/3/2019 n. 8895; Cass. pen. Sez. II, Sent., 2/10/2019, n.40362.

merito all'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del Tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ex art. 314 c.p.p., comma 2, la tutela risarcitoria per ingiusta detenzione e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria». E ciò perché, prosegue la Corte, «la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al Pubblico Ministero ma allo Stato, in un giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo allo Stato nel suo complesso»<sup>12</sup>.

Orbene, considerata l'esistenza di tale contrasto si rende certamente auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite; tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come il secondo orientamento citato, che esclude la possibilità per il Pubblico Ministero di impugnare, sembra essere quello maggiormente condivisibile poiché più aderente al dettato normativo che individua l'attualità dell'interesse come presupposto imprescindibile dell'impugnazione.

Ed invero, occorre evidenziare che, mentre l'imputato ha un interesse immediato ed attuale a contestare la sussistenza dei gravi indizi, poiché tale presupposto è *conditio sine qua non* per la presentazione di una valida istanza ex art. 314 c.p.p., lo stesso non può dirsi per il Pubblico Ministero, il cui interesse a contestare la pretesa risarcitoria si configura quale interesse meramente eventuale e subordinato alla scelta del primo di avanzare istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

In altri termini, poiché l'introduzione del giudizio di cui all'art. 314 c.p.p. è rimessa ad una scelta discrezionale dell'imputato, si potrebbe sostenere che, fino a quando tale giudizio non venga istaurato, il Pubblico Ministero non abbia un interesse propriamente "attuale", ma soltanto ipotetico e futuro.

Ne deriva quindi che, se si ammettesse la possibilità per il Pubblico Ministero di ricorrere a tal fine – anche qualora non dovesse esservi l'intenzione dell'interessato di presentare l'istanza di cui all'art. 314 c.p.p. – si potrebbe incorrere nel rischio di celebrare un giudizio di impugnazione probabilmente privo di qualsivoglia utilità.

### **3. La pronuncia in commento.**

Come accennato in premessa, sul solco della pronuncia appena citata, si colloca la sentenza oggetto del presente contributo, la quale, tuttavia, merita

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 23/12/2021, n.47084, con la quale la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che l'unico interesse che il Pubblico Ministero può perseguire in sede cautelare ha ad oggetto il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare. In senso conforme, cfr. Cass pen., Sez. VI, Sent. 24/06/1998, n. 2386, Rv. 212898.

particolare attenzione non soltanto perché la Corte, nell'effettuare una preliminare analisi sull'ammissibilità del ricorso, ha avuto modo di ribadire alcuni principi in tema di interesse all'impugnazione nella fase cautelare, ma anche perché, rispetto ad altre pronunce, affronta il peculiare caso in cui si proceda per uno dei reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.

Per meglio comprendere la questione, occorre innanzitutto evidenziare che nel caso di specie, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del provvedimento *de libertate*, il Tribunale delle Libertà aveva annullato la misura della custodia cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo conseguentemente superfluo addentrarsi nella valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Avverso la decisione emessa in sede di riesame, ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo l'erroneità della valutazione sui gravi indizi operata dal Tribunale del riesame, omettendo, tuttavia, di effettuare nel ricorso una analisi in ordine alla sussistenza dei *pericula*, profilo non oggetto di approfondimento nell'ordinanza impugnata.

Orbene, è interessante osservare che la Corte, prima di pronunciarsi sulla correttezza della valutazione sul quadro indiziario, si interroga circa l'ammissibilità del ricorso stesso, specificando, per quel che qui rileva, che l'organo d'accusa debba sempre e comunque fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, non soltanto quando il provvedimento oggetto di censura abbia escluso entrambi i presupposti applicativi della misura, ma anche quanto lo stesso non abbia esaminato taluno di essi.

Più precisamente, «nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico Ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari».

Cosicché, quandanche il Tribunale del riesame non dovesse affrontare il profilo afferente alle esigenze cautelari, nondimeno il Pubblico Ministero sarebbe tenuto ad esporre le proprie ragioni a sostegno della sussistenza delle stesse.

Inoltre, evidenzia la Corte, che l'onere rappresentativo del Pubblico Ministero può essere diversamente modulato a seconda che i presupposti applicativi della misura siano espressamente esclusi *ab origine*, ovvero solo in sede di impugnazione.

In questo secondo caso, invero, l'impegno argomentativo richiesto all'organo di accusa si ritiene meno stringente, ben potendo lo stesso – al fine di suffragare il suo interesse – limitarsi a richiamare ed aggiornare il quadro cautelare originariamente oggetto di analisi nell'ordinanza applicativa della misura.

Il profilo di novità che contraddistingue la sentenza in commento, tuttavia, va ravvisato nel fatto che, nel caso di specie, il reato per cui la misura cautelare era stata disposta rientrava fra quelli di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. che, come noto, configura una presunzione adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere al sussistere di gravi indizi di colpevolezza. Più precisamente, allorquando si proceda per taluno dei reati indicati nella disposizione appena richiamata, il giudice della cautela non è tenuto a motivare in ordine all'applicazione della misura della restrizione in carcere, dovendosi ritenere presunta l'adeguatezza della stessa, salvo elementi contrari specificatamente dedotti dalla parte interessata.

Ciò posto, con la pronuncia in esame, la Corte ha precisato che «ove le esigenze cautelari siano state ravvisate nell'ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa solo la gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere eventualmente valutati elementi contrari, forniti dalla parte interessata, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito».

In altri termini, alla luce del principio enunciato, nel caso i cui si proceda per uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., il Pubblico Ministero non è tenuto specificamente a motivare in ordine al presupposto delle esigenze cautelari, ben potendosi limitare a contestare nell'atto di impugnazione il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, la cui sussistenza consentirebbe di ritenere presunta anche la valutazione sul pericolo di reiterazione.

Per queste ragioni, dunque, la VI Sezione, ritenendo apodittica ed illogica la motivazione offerta dal Tribunale del riesame in punto di indizi di colpevolezza, annullava l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale affinché formulasse un nuovo giudizio prognostico sulla gravità indiziaria.

#### **4. Considerazioni conclusive.**

Se da un lato la sentenza in commento ha il pregio di ribadire importanti principi giurisprudenziali enunciati in materia di interesse all'impugnazione del Pubblico Ministero, non può farsi tuttavia a meno di rilevare come la soluzione adottata dalla Corte nel caso di specie confermi una interpretazione dell'art. 275 c.p.p. comma 3, già oggetto di perplessità da parte della dottrina.

Per meglio comprendere, occorre brevemente precisare che la disposizione appena richiamata individua una presunzione di adeguatezza della misura



cautelare in carcere ogniqualvolta si proceda per una determinata categoria di delitti, considerati di particolare allarme sociale<sup>13</sup>.

In questi casi, al sussistere di gravi indizi di colpevolezza, il giudice è vincolato ad applicare la misura di maggior rigore, salvo l'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

La disposizione in esame configurerebbe quindi una vera e propria presunzione relativa sul *periculum libertatis*<sup>14</sup>, gravando sul giudice investito della richiesta soltanto «un onere di motivazione negativa circa la (non) sussistenza concreto di esigenze cautelari»<sup>15</sup>.

Cosicché, accertata la gravità degli indizi o il giudice è in grado di escludere ogni esigenza oppure lo stesso è vincolato ad applicare la custodia in carcere: *tertium non datur*.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, quindi, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. è condizione sufficiente per l'applicazione della custodia cautelare in carcere «senza necessità di accertare le esigenze cautelari» e ciò perché, in tali circostanze, il soggetto raggiunto dalla misura «sarebbe per definizione pericoloso e quindi professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi»<sup>16</sup>.

Ed è per questa ragione, evidentemente, che nel caso affrontato dalla sentenza in commento, la Corte ha ritenuto sussistente in capo al Pubblico Ministero l'interesse ad impugnare, nonostante lo stesso non avesse specificamente censurato il profilo afferente alle esigenze cautelari.

V'è chi, tuttavia, ritiene che la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. farebbe riferimento alla sola adeguatezza della misura e non anche alle condizioni generali di applicazione della stessa; in altri termini, ciò che la legge riterrebbe presunta è soltanto gravità del *periculum*, ma non anche la sussistenza delle esigenze cautelari *tout court*<sup>17</sup>.

Conseguentemente, si sostiene che, in linea di principio, il giudice dovrebbe sempre e comunque formulare un apprezzamento sulla sussistenza dell'esigenze cautelari anche qualora si proceda per uno dei reati di cui al

---

<sup>13</sup> Per una compiuta disamina della disposizione di cui all'art. 275 c.p.p. cfr. GREVI - CERESA GASTALDO, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, diretto da CONSO-GREVI-BARGIS, Cedam, 2022, p. 340 e ss.

<sup>14</sup> In questi termini cfr. Cass. pen., Sez. VI, Sent. 20/04/2016, n. 23012.

<sup>15</sup> Cfr. GREVI - CERESA GASTALDO, *Misure cautelari*, op cit., pag. 344. In particolare, gli autori sollevano forti dubbi di compatibilità della disposizione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. con il principio costituzionale di cui all'art. 13 Cost.

<sup>16</sup> Cass. pen. Sez. V., Sent. 17/12/2002, Vetrugno, in ANPP, 2003, pag. 368.

<sup>17</sup> In questo senso cfr., Sub art. 275, *Codice di Procedura Penale commentato* a cura di GAITO con la collaborazione di BARGI, DEAN, FIORIO, GARUTI, GIUNCHEDI, MAZZA, MONTAGNA, SANTORIELLO.

comma 3 dell'art. 275 c.p.p., essendo tuttavia costretto ad applicare quella della custodia cautelare in carcere qualora ravvisi l'esistenza delle stesse.

Sulla scorta di tale interpretazione, si potrebbe allora concludere che il Pubblico Ministero, rispetto ai reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., sia comunque tenuto ad evidenziare la sussistenza di particolari esigenze cautelari nel motivo di gravame onde consentire all'organo giudicante di effettuare una valutazione sulla effettiva attualità del *periculum libertatis*.

Peraltro, è interessante osservare che, come precisato da alcune pronunce giurisprudenziali, l'ambito di operatività dell'art. 275 comma 3 c.p.p. è circoscritto alla sola «adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma non riguarda le vicende successive della permanenza o meno delle esigenze cautelari, per le quali occorre sempre verificare la concreta sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato»<sup>18</sup>.

Conseguentemente sembrerebbe ammissibile, a livello sistematico, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., una forma di controllo sulla persistenza delle esigenze cautelari, che – nelle more del giudizio di impugnazione – potrebbero comunque risultare affievolite rispetto a come risultanti dall'originario quadro indiziario posto a sostegno della richiesta di applicazione della misura.

---

<sup>18</sup> Cfr. Cass pen. Sez. VI, Sent., 26/10/2010 n. 4424; Cass. pen. Sez. VI, Sent., 9/4/2010 n. 25167.